

Parco Nazionale dell'Arcipelago

”Regolamentazione della pesca sportiva nelle Isole di Gorgona, Capraia e Giannutri”

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 10 gennaio 2005 n. 1 , modifica alla Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 140/2001

IL COMMISSARIO

Premesso che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n° DEC/DPN/501 del 06/04/2004, al Dott. Ruggero Barbetti sono state affidate le funzioni di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, con delega ad adottare tutti gli atti necessari al regolare svolgimento delle attività dell'Ente, in attesa del compimento delle procedure di Legge per la nomina del Presidente;

Visto che con DEC/DPN/1090 del 07.06.2004, con DEC/DPN/1471 del 22.07.2004 e successivamente con DEC/DPN/2211 del 18.11.2004 il Dr. Ruggero Barbetti ha avuto la proroga dell'incarico per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 3 dicembre 2004;

Visto l'art. 3 let. n.) Allegato A del D.P.R. del 22/12/1996;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 140/2001, avente ad oggetto “Regolamentazione della pesca sportiva nelle Isole di Gorgona, Capraia e Giannutri”;

Visto il DPR n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visti gli artt. nn. 46, 47, 48 del medesimo DPR relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà;

Ravvisata la necessità di adottare i criteri di semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa, principi chiave del DPR n. 445/2000;

Visti i punti nn. 2, 6, 7, 10 della Delibera n. 140/2001 inerenti i requisiti necessari per poter esercitare attività di pesca sportiva presso le Isole di Giannutri, Capraia e Gorgona, nei modi e nelle forme di cui alla stessa delibera;

Considerato che detti requisiti: residenza temporanea sulle isole, gradi di parentela, professione proprietà o possesso di immobili, possano essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

Ritenuto opportuno che dette dichiarazioni siano redatte secondo modelli predisposti dall'Ente Parco, riportanti altresì indicazioni concernenti le modalità di esercizio della pesca sportiva;

Atteso che il possesso di detti requisiti, da parte del cittadino, e attestato dalle sopraccitate dichiarazioni, costituisce di per sé, fatte salve eventuali verifiche da parte dell'Ente Parco, così come disposto dall'art. 71 del DPR. 445/2000, giusta ragione per l'esercizio della attività di pesca;

Considerato altresì che è necessario favorire e facilitare le operazioni di controllo e sorveglianza da parte degli Organi di Polizia;

Ritenuto pertanto necessario che l'esercizio alle attività di pesca ai cittadini di cui ai punti 2, 6, 7, 10 della Delibera n. 140/2001 sia autorizzato unicamente previo possesso di detta dichiarazione, protocollata e vistata dall'Ente Parco;

Visti il D.M. del Ministro della Marina Mercantile del 07/01/80 e succ. mod. ed il D.P.R. 02/10/1968 n. 1639 e succ. mod., relativamente alle caratteristiche degli attrezzi da pesca in uso ai pescatori sportivi ed al quantitativo massimo di pescato giornaliero;

Sentito il parere favorevole del Coordinatore Tecnico Amministrativo;

Visto l'art.9 della Legge 6/12/1991 n.394;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate:

1. Di modificare ed integrare il contenuto della Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 140/2001, avente ad oggetto "Regolamentazione della pesca sportiva nelle Isole di Gorgona, Capraia e Giannutri" secondo quanto sotto riportato:
Punto 2: eliminare le diciture: "....., previa autorizzazione dell'Ente Parco,....." e ".....I residenti stagionali dovranno, inoltre, attenersi a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco."
Punto 3: sostituire la dicitura: "...le eventuali autorizzazioni di cui al precedente punto 2) saranno concesse solamente per le....." con "...che l'attività di pesca di cui al punto 2) potrà essere esercitata solamente nelle....."
Punto 6: eliminare la dicitura ".....,previa autorizzazione dell'Ente Parco,...."
Punto 7: eliminare la dicitura ".....,previa autorizzazione dell'Ente Parco,...."
Punto 10: eliminare la dicitura ".....,previa autorizzazione dell'Ente Parco,...."
Aggiungere Punto 11 bis: "Di consentire l'esercizio dell'attività di pesca sportiva ai cittadini in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2, 6, 7, 10 previa detenzione, sul luogo di pesca, di autocertificazione redatta dal cittadino medesimo su fac-simile definito dall'Ente Parco, protocollata e vistata dall'Ente medesimo;
2. Di approvare i fac-simile di autocertificazione nei testi annessi e parti integranti e contestuale del presente atto, con l'intesa che l'autorizzazione relativa ai cittadini di cui ai punti 6., 7., 10. della Del. n. 140/2001 è circoscritta all'anno solare di richiesta;
3. Di dare atto che qualsiasi modifica, correzione, alterazione di quanto riportato nella autocertificazione renderà la medesima nulla e l'eventuale trasgressore sanzionabile secondo le modalità specificate in Del. n. 140/2001;
4. Di dare mandato al Coordinatore Tecnico Amministrativo per la redazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione di quanto sopra previsto;
5. Di precisare che il presente provvedimento non determina ulteriori oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
6. Di inviare la presente Deliberazione agli Organi di Polizia competenti;
7. Di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile previa pubblicazione all'Albo dell'Ente parco